

CIG: 664584766F

CUP: J89E14000030002

STAZIONE APPALTANTE:
COMUNE DI REGGIO EMILIA

CONTRATTO DI COTTIMO

Tra

SOCIETA' CATTOLICA DI REGGIO EMILIA COSTRUZIONI EDILI E STRADALI s.p.a. - con sede in Reggio Emilia, Via Guido da Castello n° 17 - C.F. e P.I.: 00128410354, in persona del suo Presidente Sig. BONI Gabriele, d'ora innanzi indicata come "APPALTATORE"

e

RUSSO ART s.r.l.

con sede in Reggio Emilia – Via Fenulli n° 7

avente le seguenti posizioni legali ed assicurative:

- Codice Fiscale e Partita IVA n° 02307470357
- Iscrizione REA n° RE - 270285 (Allegato 3)
- Iscrizione Albo Imprese Artigiane di Reggio Emilia al n° 101389
- Posizione I.N.A.I.L. di Reggio Emilia al n° 14638870
- Posizione I.N.P.S. di Reggio Emilia al n° 6805775282
- Posizione CASSA EDILE di Reggio Emilia al n° 395
- Assicurato contro la responsabilità civile verso terzi con polizza RCO n° X994799608 della compagnia Milano Assicurazioni s.p.a. Divisione Sasa con massimale di euro 1.000.000,00 unico, Milano Assicurazioni s.p.a. acquisita da Allianz s.p.a., nuova polizza n° 752094480 (Allegato 4)
- Codice Attività ATECO n° 43.33

Nella persona del suo Rappresentante Legale RUSSO Antonio nato a Reggio Emilia il 9/4/1971 e residente a Gattatico (RE) in Via Melli n° 17/B - di seguito "COTTIMISTA"

PREMESSO

- che l'APPALTATORE è assunto da parte del Comune di Reggio Emilia, in appresso denominato ENTE APPALTANTE, dell'appalto per **Miglioramento sismico della scuola dell'Infanzia DIANA** - C.I.G. 664584766F e CUP J89E14000030002;
- che in sede di gara l'APPALTATRICE si è riservata la facoltà di concedere a cottimo le seguenti attività: *Realizzazione di pavimenti e rivestimenti*;
- che il COTTIMISTA:

(i) ha preso visione del Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati regolanti i rapporti tra "Appaltatore" ed "Ente Appaltante" che, anche se non materialmente allegati al presente contratto di cottimo, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed ai quali occorre fare riferimento in ogni ipotesi di controversia. Restando, peraltro, inteso che in caso di contrasto tra le norme dei predetti documenti e quelle del presente Contratto valgono quelle sancite dai predetti documenti

(ii) si è recato sul posto dove dovranno essere eseguiti i lavori prima della sottoscrizione del presente Contratto e ha preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate, e, in particolare, dell'ubicazione delle vie d'accesso, delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti i lavori di cui trattasi nonché di tutte le

Russo Art SRL
Rivestimento di Pavimenti e di Muri
Via Fenulli, 7 - 42123 Reggio Emilia
Cod. Fisc. - e Partita IVA 02307470357

SOCIETA' CATTOLICA
DI REGGIO EMILIA
Costruzioni Edili - Stradali S.p.A.
L'Amministrazione è delegata

circostanze che possano direttamente od indirettamente avere influenza sullo svolgimento dei lavori e sui relativi costi di cui l'Impresa dichiara di aver tenuto debito conto nella determinazione della sua offerta;

(iii) è a conoscenza della tipologia e delle caratteristiche dei lavori da eseguire e ha esaminato nei dettagli gli elaborati di progetto che costituiscono parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati e di tutte le condizioni in essi richiamate, e di aver valutato quindi esattamente difficoltà operative oneri e rischi;

(iv) ha formulato la propria offerta tenendo conto sia di quanto sopra, sia di tutti gli altri fattori che possono influire nell'esecuzione dei lavori, e quindi, dichiara di ritenere congruo e remunerativo il prezzo pattuito;

- che il COTTIMISTA dichiara:

- i. di essere in possesso degli idonei requisiti di cui al d.P.R. n.207/2010 per la realizzazione dei lavori in oggetto (allegato 1);
- ii. di essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 d.lgs. 163/06 e s.m.i. (allegato 1, 2);
- iii. di disporre di capitali, di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione dei lavori affidati con il presente Contratto per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere date a cottimo con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
- iv. di essere dunque Impresa idonea e qualificata, dotata di competenza, capacità ed idoneità tecnico professionale, come pure previsto dal D.Lgs 81 del 09.04.2008 Allegato XVII;
- v. di essere iscritto, se tenuto, alle c.d. "white list", di cui all'art. 5 bis del D.L. n° 74/2012 e successive modifiche, convertito dalla L. 1 agosto 2012, n° 122, come modificato dal D.L. 174/2012 - ovvero di aver presentato domanda di iscrizione nel predetto elenco presso la Prefettura competente;

Tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto appresso.

1. CONFERMA DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

2. OGGETTO DELL'APPALTO

2.1. L'APPALTATORE conferisce al COTTIMISTA, che accetta, i lavori di **Realizzazione pavimenti e rivestimenti**.

2.2 In esecuzione di quanto previsto nelle premesse, i lavori di cui sopra dovranno svolgersi nel rispetto del **PREVENTIVO-OFFERTA** e di tutti i documenti di cui in premessa. L'esecuzione dovrà inoltre uniformarsi alle eventuali prescrizioni e raccomandazioni dell'ENTE APPALTANTE, dell'APPALTATORE e della Direzione di cantiere, nonchè a tutte le norme di Legge relative alle opere oggetto del cottimo, alle normative di attuazione del progetto, dei regolamenti igienico-edilizi e di qualsiasi altra prescrizione applicabile per

Legge o per contratto, in modo da garantire la esecuzione dei lavori a regola d'arte entro il termine previsto.

2.3 Il cottimo comprende la fornitura dei materiali e la mano d'opera per la loro posa in opera, le pulizie dai materiali di risulta della lavorazione ed il loro smaltimento c/o discariche autorizzate, l'impiego dei mezzi d'opera, delle macchine ed attrezzature nella consistenza e idoneità adeguata a dare compiuti e finiti, a regola d'arte i lavori, entro il termine finale previsto.

2.4 Le materie prime e i prodotti in lavorazione dovranno essere muniti di certificazione "C.E."

3. TERMINI PER L'ESECUZIONE E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

3.1 I lavori oggetto del presente Contratto, previa autorizzazione al cottimo della Stazione Appaltante, avranno inizio il **25 Luglio 2016** e dovranno essere ultimati entro il **20 Agosto 2016**, secondo quanto previsto dal cronoprogramma.

3.2 Tale termine sarà soggetto a proroghe solo per il verificarsi di cause di forza maggiore, che comportino sospensione o ritardi nell'esecuzione dei lavori.

3.3 All'ultimazione effettiva dei lavori verrà redatto, da parte dell'APPALTATORE, un apposito verbale redatto in contraddittorio e in duplice copia sottoscritto anche dal COTTIMISTA.

3.4 Il COTTIMISTA si impegna, inoltre, a rispettare nell'esecuzione dei lavori, il programma generale di quelli principali, che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente Contratto anche se non materialmente ad esso allegato, cui il COTTIMISTA dovrà scrupolosamente attenersi assumendosi ogni responsabilità in merito ad eventuali ritardi.

3.5 Nel caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori, l'APPALTATORE si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e previa comunicazione a mezzo Racc. A.R. con almeno 10 giorni di anticipo, di eseguire direttamente, o di far eseguire a terzi, parte delle lavorazioni di cui al precedente art. 2 al fine del mantenimento dei programmi, senza che ciò possa dar luogo a riserve o eccezioni da parte del COTTIMISTA che sarà pagato solo per i lavori utili eseguiti.

4. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO

4.1 L'ultimazione dei lavori e la conseguente consegna verrà ufficializzata mediante apposito verbale, sottoscritto da APPALTATORE e da COTTIMISTA.

4.2 Il collaudo finale e definitivo, sarà eseguito entro 180 giorni dall'ultimazione dei lavori, fatti salvi gli esiti del collaudo operato dall'ENTE APPALTANTE.

5. VARIANTI

5.1 L'APPALTATORE potrà ordinare varianti del progetto in corso d'opera sia in senso quantitativo che qualitativo, dalle varie specie di opere descritte nel PREVENTIVO-OFFERTA e nei disegni di progetto, senza che ciò determini motivo per la richiesta di speciali compensi.

5.2 Le varianti dovranno essere preventivamente concordate fra le Parti con determinazione dell'eventuale e conseguente periodo di proroga sul termine di ultimazione dei lavori

Russo Art SRL
Rivestimento di Pavimenti e di Mur
Via Fenulli, 7 - 42123 Reggio Emilia
Cod. Fisc. e Partita IVA 0230747035

SOCIETA' CATTOLICA
DI REGGIO EMILIA
Costruzioni Edil - SpA
L'Amministratore Delegato

nonché del compenso economico spettante al COTTIMISTA, in considerazione del prezzo delle varianti e dei diversi oneri connessi alla realizzazione delle varianti medesime.

5.3 Fermo quanto previsto ai precedenti ai comma precedenti, le varianti saranno contabilizzate applicando alle singole lavorazioni prioritariamente i prezzi unitari oggetto di preventivo-offerta ovvero, ove non presenti, prezzi desunti dal bollettino della Camera di Commercio di Reggio Emilia vigente al momento dell'esecuzione dei lavori di variante. Nel caso in cui i nuovi prezzi proposti dall'Appaltatore non siano accettati dal COTTIMISTA, le relative partite di lavori saranno contabilizzate sulla base di nuovi prezzi fissati dall'APPALTATORE, fermo restando il diritto del COTTIMISTA di apporre riserva a collaudo.

5.4 Tutte le variazioni debbono essere ordinate per iscritto dall'APPALTATORE. Il COTTIMISTA non può introdurre variazioni ovvero addizioni ai lavori assunti rispetto alle previsioni contrattuali.

6. RAPPORTI TRA LE PARTI - COORDINAMENTO

COTTIMISTA è soggetto al controllo, alla sorveglianza e alle disposizioni del rappresentante dell'APPALTATORE, il cui nominativo dovrà essere comunicato al COTTIMISTA, che avrà il compito di controllare e verificare che i lavori si svolgano in conformità e nel pieno rispetto della progettazione e degli elaborati tecnici. Analogamente il COTTIMISTA nominerà un proprio rappresentante il cui nominativo dovrà essere comunicato all'APPALTATORE. Tutti i rapporti, gli ordini, le riserve, le comunicazioni, le osservazioni, relativi al rapporto costituito con il presente Contratto tra APPALTATORE e COTTIMISTA, compresa la firma della documentazione di cantiere, dovranno svolgersi tassativamente tra i rispettivi incaricati.

7. CORRISPETTIVO

7.1 L'importo complessivo delle opere oggetto del presente contratto è determinato a misura, secondo il PREVENTIVO OFFERTA allegato, in un importo stimato in € **6.596,95** (euro Seimilacinquecentonovantasei/95) di cui € **54,54** per oneri di sicurezza.

7.2 L'importo è da considerarsi senza addebito di IVA in quanto operazione soggetta al regime del reverse charge, ex art.17, comma 6, DPR n.633/72

7.3 Trattandosi di lavori appaltati a misura, le somme da liquidare saranno determinate mensilmente applicando alle singole quantità, risultanti dalla misurazione delle opere eseguite, i prezzi unitari concordati dalle parti, come esposti nell'allegato e già citato Preventivo Offerta.

La misurazione dei lavori di cui sopra, sarà eseguita in contraddittorio, e contabilizzata per le effettive quantità eseguite.

7.4 I prezzi contrattualmente definiti sono proposti ed accettati dal COTTIMISTA nella più completa ed approfondita conoscenza della quantità e del tipo di lavoro da svolgere, in ragione di ciò il COTTIMISTA dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza delle quantità, delle modalità e delle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire in cottimo.

7.5 Devono intendersi compresi nei prezzi convenuti tutte le spese sostenute per le osservanze degli obblighi previsti dall'art. 97 d.lgs. 81/2008.

7.6 E' espressamente esclusa la revisione prezzi.

8. PAGAMENTI

8.1 Il corrispettivo del cottimo dovrà essere versato dall'APPALTATORE al COTTIMISTA, dietro presentazione di regolari fatture, a mezzo **Bonifico Bancario a 60 giorni a fine mese** dal raggiungimento del SAL mensile.

8.2 Nella fattura dovrà essere evidenziato il SAL di riferimento, il CIG e il CUP. L'assenza di detti dati comporterà la sospensione del pagamento.

Le fatture, se inviate a mezzo e-mail, dovranno comunque essere inviate all'indirizzo: catellani@soccattolicaspa.it

8.3 Sui suddetti avanzamenti verrà applicata una **ritenuta del 10% a garanzia** della corretta esecuzione del cottimo e dell'assolvimento degli oneri contributivi e previdenziali e del pagamento di quanto dovuto al personale impiegato per l'esecuzione del presente cottimo.

8.4 Tali trattenute (il cui importo è infruttifero) potranno essere sostituite da polizza fideiussoria con escussione a prima richiesta di pari importo rilasciata da primario istituto di credito e posta a garanzia della buona esecuzione dei lavori e della corretta e completa osservanza delle norme del presente contratto, nessuna esclusa. L'importo delle ritenute o le eventuali polizze fideiussorie sostitutive, saranno **svincolati entro 180 giorni** dall'esito positivo del Collaudo ovvero dall'avvenuta scadenza del termine di effettuazione del Collaudo. In ogni caso il COTTIMISTA non potrà pretendere il pagamento delle suddette trattenute o lo svincolo delle polizze fideiussorie sostitutive se non fornirà prova totale e definitiva dell'esatto adempimento degli obblighi retributivi e degli oneri di cui al presente contratto, ivi compresi quelli contributivi e previdenziali posti a suo carico dalle leggi sulle Assicurazioni obbligatorie.

8.5 Le parti espressamente concordano che il pagamento degli Stati di Avanzamento dei Lavori sarà comunque subordinato:

-) alla regolarità del **DURC** rilasciato secondo procedura DURC On-Line e per il quale COTTIMISTA ha rilasciato apposita **delega** all'APPALTATORE.

-) e in sede di fatturazione del solo SAL finale e/o di svincolo delle ritenute di cui sopra: **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del COTTIMISTA attestante il pagamento della retribuzione del personale del COTTIMISTA addetto alle prestazioni oggetto del presente Contratto e del correlato accontamento del TFR, che dovrà essere inoltrata con PEC alla nostra PEC: giuseppebedocchi@legalmail.it, allegando documento d'identità.**

8.6 L'APPALTATORE potrà sospendere il pagamento fino all'esibizione della suddetta documentazione e in tal caso le Parti concordano che non decorreranno gli interessi ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 231/02 e s.m.i.

8.7 L'APPALTATORE potrà sospendere il pagamento nel caso in cui abbia notizia del mancato pagamento da parte del COTTIMISTA del personale addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto o dei consorziati indicati come esecutori per le prestazioni oggetto del presente Contratto.

Russo Art SRL
Rivestimento di Pavimenti e di Muri
Via Fenulli, 7 - 42023 Reggio Emilia
Cod. Fisc. e Partita IVA 0230747035

SOCIETA' CATTOLICA
DI REGGIO EMILIA
Costruzioni Edili - Stradali S.p.A.
L'Amministrazione

8.8 L'eseguito pagamento di una o più situazione lavori al COTTIMISTA non costituisce accettazione della qualità dei lavori eseguiti e dei materiali impiegati, avendo la redazione delle citate situazioni esclusivamente finalità di mera contabilizzazione provvisoria.

9. TRACCIABILITA'

9.1 Il COTTIMISTA assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n° 163 e successive modifiche. In particolare si impegna a:

a) comunicare alla stazione appaltante ed alla impresa appaltatrice gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al cottimo, entro sette giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al cottimo con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato al cottimo ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG e il CUP precedentemente indicato;

c) ad effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3, legge n° 136/2010, con le modalità ivi previste.

9.2 Il COTTIMISTA si impegna ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti la clausola di cui al comma 1, lettera a) ed a trasmettere all'ENTE APPALTANTE copia dei contratti stessi.

9.3 Il COTTIMISTA si impegna ad effettuare i pagamenti relativi al presente contratto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità, registrati sul conto dedicato all'appalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG e/o il CUP precedentemente indicato.

9.4 Le parti si impegnano a dare immediata comunicazione all'ENTE APPALTANTE e alla prefettura (o ufficio territoriale del governo) territorialmente competente dell'eventuale inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo delle proprie controparti, di cui abbiano avuto notizia.

10. GARANZIA - RESPONSABILITA'

10.1 Il COTTIMISTA garantisce che i lavori saranno eseguiti in conformità ai documenti contrattuali come indicato in premessa e che avranno le qualità previste. Il COTTIMISTA assume la responsabilità del buon costruttore come prevista agli articoli 1667 e 1669 del Codice Civile.

10.2 Il COTTIMISTA è responsabile a tutti gli effetti di Legge e di Contratto per qualsiasi errore di esecuzione e s'impegna fin d'ora a rimediare, a propria cura e spese, ad ogni vizio o difetto derivante da errori od omissioni, ed a tenere sollevata ed indenne l'APPALTATORE da qualsiasi onere o pregiudizio conseguente.

10.3 Esso è inoltre responsabile dei danni che possano verificarsi in conseguenza dei lavori appaltati, a persone e cose, senza alcuna limitazione. Pertanto, il COTTIMISTA dovrà adottare, durante l'esecuzione delle opere appaltate, tutte le precauzioni e le

predisposizioni necessarie per evitare danni a persone e cose e s'impegna fin d'ora a riparare a proprie spese eventuali danni assumendone la responsabilità.

11. SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

11.1 Il COTTIMISTA riconosce all'APPALTATORE oltre che il diritto dell'esercizio del potere di verificare di cui all'art. 1662 del Codice Civile, la facoltà di chiedere che sia allontanato dal cantiere, se non rispetta le procedure di Legge e di Contratto, chiunque si rendesse passibile di tale provvedimento e ciò senza che possa dar pretesto a sue eccezioni o riserve di qualsiasi natura.

11.2 La sorveglianza esercitata da APPALTATORE non potrà mai essere invocata per esonerare COTTIMISTA dalle proprie responsabilità e per rimuovere le garanzie da vizi.

12. ULTERIORI ONERI A CARICO DEL COTTIMISTA

12.1 Il COTTIMISTA assume espresso impegno al rispetto delle leggi in vigore ed in particolare si impegna formalmente:

- a) a osservare scrupolosamente le prescrizioni dettate dall'art. 118 nel testo attualmente vigente d.lgs. 163/06 e s.m.i.;
- b) a rendere tempestivamente edotto l'APPALTATORE - ai sensi e per gli effetti della vigente normativa antimafia - di ogni variazione intervenuta nella propria composizione societaria nonché dell'eventuale insorgere di una o più delle cause ostative previste dagli artt. 6 e 67 d.lgs. 159/2011;
- c) su richiesta dell'APPALTATORE, o dell'ENTE APPALTANTE dei lavori, a consentire ai medesimi, ovvero a persone da essi designate, di prendere visione e di ottenere copia del libro unico, dei nulla-osta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati agli Istituti previdenziali ed assicurativi, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della sua regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi ed in genere nella corretta, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali e a consentire all'APPALTATORE di comunicare a terzi le informazioni in possesso di quest'ultima in deroga alla disciplina stabilita dalle vigenti norme in materia di riservatezza;
- d) ad applicare nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dichiarato nelle premesse e gli accordi locali integrativi del medesimo, corrispondendo conseguentemente ai lavoratori stessi il trattamento minimo inderogabile retributivo e normativo e assolvendo nei confronti degli Enti Previdenziali, Assicurativi tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dai citati Contratti Collettivi;
- e) ad inviare all'APPALTATORE o a terzi da quest'ultima indicati, alla consegna dei lavori e comunque prima dell'ingresso in cantiere, la documentazione necessaria per la verifica dell'idoneità tecnico professionale prevista dal D.Lgs 81 del 09.04.2008 Allegato XVII;

Russo Art SRL
Rivestimento di Pavimenti e di Mur.
Via. Esandoli, 7 - 42128 Reggio Emilia
Cod. Fisc. e Partita IVA 02307470357

SOCIETA' CATTOLICA
DI REGGIO EMILIA
Costruzioni Edili S.p.A.
L'Amministrazione

- f) a provvedere annualmente all'avvenuto pagamento dei premi, relativi alla polizza R.C.T. di cui in premessa e ad inviare immediatamente all'APPALTATRICE copia delle denunce in caso di eventuali sinistri;
- g) ad ammettere in cantiere soltanto i lavoratori propri dipendenti muniti di un documento di riconoscimento valido agli effetti di legge, in particolare il personale dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e la data di autorizzazione al cottimo;
- h) a provvedere alla fornitura di tutti i mezzi, macchinari, ed attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori nella quantità e qualità necessaria al rispetto dei tempi esecutivi previsti e che dovranno rispondere a tutte le prescrizioni richieste dalla normativa antinfortunistica;
- i) a provvedere al trasporto di tutti i mezzi, macchinari, materiali ed attrezzature da e per il cantiere, carico, scarico immagazzinaggio e movimentazione degli stessi all'interno del cantiere;
- l) ad effettuare la pulizia finale, con rimozione, ricarica ed allontanamento a pubblica discarica di tutti i materiali di rifiuto di propria competenza dall'ambito del cantiere, nel rispetto della normativa di Legge vigente in materia di smaltimento dei rifiuti, nonché sgombero delle attrezzature e delle aree occupate nell'ambito del cantiere;
- m) a provvedere all'attuazione sotto la proprie ed esclusiva responsabilità di tutti i provvedimenti e le condizioni necessarie alla gestione dei lavori, al fine di garantire tutte le vigenti norme di legge in materia;
- n) ad effettuare i rilievi diretti in cantiere in contraddittorio con i rappresentanti dell'APPALTATORE, per la determinazione delle quote di lavori eseguite;
- o) a provvedere alla fornitura del materiale di consumo, carburanti e lubrificanti per i propri macchinari ed attrezzature;
- p) ad assumersi la responsabilità dell'operato dei propri dipendenti, così da sollevare l'APPALTATORE da qualsiasi danno o molestia arrecato a terzi dai dipendenti medesimi;
- q) all'assistenza alla predisposizione di tutte le domande necessarie ad ottenere le autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori di cui si tratta;
- r) all'osservanza di tutte le prescrizioni che gli enti interessati dovessero imporre per l'esecuzione dei lavori.

13. OBBLIGHI DEL COTTIMISTA IN MATERIA DI PERSONALE

13.1 Oltre agli obblighi connessi all'esecuzione delle opere appaltate, il COTTIMISTA è rigorosamente tenuto a rispettare tutti gli adempimenti in materia di assunzioni, retribuzioni, assicurazioni e trattamento in genere del personale dipendente, ivi compresa l'adozione delle misure di sicurezza del lavoro e prevenzione degli infortuni. Il COTTIMISTA è pertanto tenuto a utilizzare proprio personale regolarmente assunto che deve essere qualificato e idoneo per il lavoro da svolgere.

13.2 In particolare, il COTTIMISTA assicura al proprio personale una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali in vigore per il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di appartenenza nonché ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla legislazione del lavoro, alla previdenza ed assistenza, assicurazioni sociali (ivi compresa quella contro gli infortuni) derivanti dalle disposizioni di legge e regolamenti in vigore nonché ad effettuare e versare regolarmente ritenute fiscali e contributi previdenziali e assicurativi.

13.3 Il COTTIMISTA fornisce al proprio personale i mezzi di protezione individuali e le attrezzature appropriate, secondo le norme di riferimento assicurandosi che vengano correttamente utilizzati.

14. SICUREZZA DEI LAVORI

14.1 Il COTTIMISTA si obbliga espressamente, con la firma del presente atto, alla scrupolosa osservanza del D.Lgs. n° 81 del 9/4/2008 in materia di Tutela della Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro, sollevando quindi l'APPALTATORE da ogni responsabilità in merito.

14.2 Il POS predisposto del COTTIMISTA deve essere consegnato al CSE almeno 15 gg prima del presunto inizio delle lavorazioni, ivi comprese le fasi di accantieramento. Il POS deve essere conforme ai contenuti minimi previsti nell'Allegato XV al punto 3, complementare e di dettaglio con quanto previsto dal CSP nello specifico PSC e quindi risultare idoneo alla verifica del MODULO III (allegato 5.) prima dell'ingresso in cantiere.

14.3 I lavori del COTTIMISTA e delle esecutrici possono avere inizio solo dopo l'esito positivo delle verifiche effettuate dal CSE, che devono avvenire tempestivamente dall'avvenuta ricezione del POS.

14.4 In funzione delle variazioni all'assetto tecnico-organizzativo del cantiere o su richiesta del CSE, il COTTIMISTA adegua preventivamente il proprio POS e lo sottopone per approvazione al CSE stesso.

14.5 Il COTTIMISTA ha l'obbligo di nominare il responsabile tecnico, dipendente della medesima, che assumerà il ruolo di preposto con i compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e di comunicarlo per iscritto prima dell'inizio effettivo delle lavorazioni affidate.

14.6 Il COTTIMISTA opera nel rispetto di quanto indicato nel PSC inviato in fase di offerta dal RESPONSABILE LAVORI, accettato dalla medesima nei contenuti, nonché del POS e alle indicazioni fornite dal CSE durante lo svolgimento dell'attività.

14.7 Il COTTIMISTA assume l'obbligo di partecipare alle riunioni periodiche convocate dal CSE, ogni qualvolta questi lo ritenga necessario, in particolare al fine di prevenire potenziali rischi derivanti dalle interferenze nelle lavorazioni.

14.8 Il COTTIMISTA verifica, anche in accordo con il RESPONSABILE LAVORI, le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC. Il COTTIMISTA, assicura che siano permanentemente presenti in cantiere gli addetti al primo soccorso e alle emergenze.

15. ATTREZZATURE

Russo Art SRL
Rivestimento di Pavimentati e di Mur
Via Fenulli, 7 - 42128 Reggio Emilia
Cod. Fisc. e Partita IVA 02307470357

SOCIETA' CATTOLICA
DI REGGIO EMILIA
Costruzioni Edili S.p.A.
L'Amministrazione

15.1 Il COTTIMISTA assicura che gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture ed i mezzi e servizi di protezione collettiva, come definiti all'Allegato XV.1 d.lgs. 81/2008, siano realizzati, installati, utilizzati e mantenuti a perfetta regola d'arte, con materiali di prima qualità privi di difetti o imperfezioni.

Ogni singola attrezzatura è dotata delle seguente documentazione:

- attestazione di conformità ai requisiti generali di sicurezza elencati nell'Allegato V, ovvero, per le macchine messe in servizio successivamente al settembre 1996 o comunque dotate di marcatura CE, dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza (D.P.R. 459/96 o D.Lgs.17/10);
- attestazione dello stato di corretta manutenzione e controllo ai fini della sicurezza;
- attestazione d'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo eseguito (corredato di data di esecuzione);
- esito dell'ultima verifica eseguita dall'organo di vigilanza/organo privato abilitato per le attrezzature elencate nell'Allegato VII (apparecchi di sollevamento con portata > 200 kg, carrelli semoventi a braccio telescopico, piattaforme auto sollevanti, ecc.);
- libretto contenente le istruzioni per l'uso e la manutenzione a disposizione degli operatori addetti;
- individuazione dei lavoratori autorizzati all'uso delle singole attrezzature;
- attestazione di formazione e addestramento specifica all'uso dei singoli lavoratori;
- attestazione di abilitazione all'uso per attrezzature quali apparecchi di sollevamento / trasporto, rimozione e movimento terra;
- informazione inerente i DPI da utilizzare per l'uso delle singole attrezzature

15.2 Quanto indicato deve essere attuato anche per eventuali attrezzature oggetto di noleggio, locazione finanziaria o semplice concessione in uso con particolare riferimento alle persone incaricate del loro utilizzo e della loro formazione specifica.

Il COTTIMISTA cura che le stesse prerogative inerenti le attrezzature siano estese a tutte le imprese esecutrici e vigila sull'applicazione degli obblighi conseguenti.

15.3 L'elenco dettagliato delle attrezzature utilizzate è predisposto dal COTTIMISTA attraverso la apposita compilazione ed è inoltre contenuto nel POS redatto a cura delle imprese.

16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

16.1 E' espressamente vietata ogni ipotesi di ulteriore cottimo. E' vietata altresì la cessione anche parziale del presente contratto.

16.2 La cessione del credito derivante dal presente contratto deve essere espressamente autorizzata dall'APPALTATORE.

17. OBBLIGO DI RILASCIO DEL CANTIERE

Sia nel caso di comunicata risoluzione o recesso dal contratto da parte dell'APPALTATORE ai sensi del presente contratto, sia in ogni caso di insorta o insorgenda controversia fra le parti, il COTTIMISTA rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell'area ove debba svolgersi l'attività inerente al presente Contratto di cottimo.

18. DANNI

18.1 Il COTTIMISTA assume la responsabilità delle opere eseguite fino al collaudo, restando poi però a carico della stessa la responsabilità prevista dagli artt. 1667 e 1669 c.c.

18.2 La responsabilità del COTTIMISTA per eventuali danni alle opere ultimate o in corso di esecuzione è esclusa solo se sia provato che i danni medesimi dipendono da cause imputabili all'ENTE APPALTANTE, permanendo in ogni caso sotto la sua responsabilità l'obbligo di prevedere ed usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni provocati da ogni evento atmosferico anche a cantiere chiuso. Il COTTIMISTA dovrà essere in grado in ogni circostanza di provare di aver adottato ogni cautela necessaria per evitare l'evento dannoso.


19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

19.1 Ferma restando l'applicazione dell'art. 1453 c.c. e dell'art. 1454 c.c., è in facoltà dell'APPALTATORE di risolvere il contratto dietro semplice comunicazione al COTTIMISTA ai sensi dell'art. 1456 c.c. in tutti i casi previsti dal presente contratto, nonché:

- a) quando il COTTIMISTA si renda colpevole di frode e negligenza grave o di false dichiarazioni rese nell'esecuzione e/o adempimento del presente Contratto;
- b) quando per negligenza del COTTIMISTA o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'avanzamento dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefissato dal programma, ovvero per rispettare il programma rischi di risultare compromessa la buona riuscita della opera;
- c) quando il COTTIMISTA, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
- d) qualora l'ENTE APPALTANTE revochi l'autorizzazione e/o il gradimento al presente contratto di cottimo;
- e) il mancato utilizzo da parte del COTTIMISTA di bonifici bancari o postali ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni a norma dell'art. 3 l. 136/2010;
- f) quando il COTTIMISTA si trovi in una causa di esclusione di cui all'art. 38 d.lgs. 163/06 e s.m.i. ovvero perda i requisiti di capacità economica e/o tecnica-organizzativa;
- g) quando il COTTIMISTA è inadempiente agli obblighi previsti dal d.lgs. 81/2008;
- h) qualora sopraggiunga a carico del COTTIMISTA una informazione antimafia interdittiva oppure un provvedimento di cancellazione dalle c.d. "White List".

19.2 Nel caso di risoluzione spetterà al COTTIMISTA soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti salvo il risarcimento dei danni che eventualmente l'APPALTATORE dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempimento o alla negligenza del COTTIMISTA. A tal fine l'Appaltatore potrà trattenere le somme trattenute a titolo di garanzia e nel caso fossero insufficienti trattenere il saldo dall'ultimo SAL.

Russo Art SRL
Rivestimento di Pavimenti e di Muri
Via Fenulli, 7 - 42123 Reggio Emilia
Cod. Fisc. e Partita IVA 0230747035

SOCIETA' CATTOLICA
DI REGGIO EMILIA
Costruzioni Ecili e Raselli S.p.A.
L'Amministratore


19.3 All'atto della risoluzione il COTTIMISTA è obbligato, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano.

20. RECESSO DAL CONTRATTO

E' facoltà dell'APPALTATORE di recedere da contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. a mezzo di semplice comunicazione con raccomandata A.R., con diritto del COTTIMISTA a pretendere il pagamento dei soli lavori eseguiti e con espressa esclusione del pagamento delle eventuali spese e del mancato guadagno.

21. CLAUSOLA SOSPENSIVA

21.1 L'efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione appaltante anche ai fini dell'art. 21, legge 13 settembre 1982 n. 646 e successive integrazioni e modificazioni, con espresso divieto per il COTTIMISTA di avviare i lavori fino al conseguimento della medesima. Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi risolto di diritto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione dell'APPALTATORE e senza che il COTTIMISTA possa, in esito a ciò, avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.

22.2 Il COTTIMISTA è da subito validamente obbligata alla tempestiva presentazione dei documenti prescritti per l'ottenimento della autorizzazione al cottimo.

22. FORO COMPETENTE

Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione, interpretazione e/o validità e/o esecuzione del presente contratto è esclusivamente quello di Reggio Emilia.

23. RINVIO AL CODICE CIVILE

Per quanto non è espressamente previsto e derogato dal presente contratto di cottimo, valgono, in quanto applicabili le norme di cui all'art. 1655 c.c. e segg. e le altre norme di legge applicabili.

24. VARIE

La presente Scrittura non viene sottoposta a registrazione per espressa volontà delle parti restando stabilito che, ove ciò si rendessero necessario, tutte le spese e gli oneri conseguenti cederanno a carico della parte che con il proprio comportamento ne avrà resa necessaria la produzione in giudizio, essendo i corrispettivi del presente contratto assoggettati ad IVA, la registrazione sarà a tassa fissa ai sensi della vigente normativa.

Il presente contratto contiene la manifestazione integrale delle volontà delle parti e potrà essere modificato unicamente per atto scritto.

25. ALLEGATI

Sono allegati al presente contratto di cottimo e ne formano parte integrante essendo stati letti e conosciuti dalle Parti:

1. MODULO I;
2. DURC;
3. Visura CCIAA;
4. Polizza RCT-O
5. MODULO III;
6. Tracciabilità;
7. Dichiarazione White List.

Letto, approvato e sottoscritto.

Reggio Emilia, 4 Luglio 2016

COTTIMISTA

Russo Art SRL

Rivestimento di Pavimenti e di Muri

Via Fenulli, 7 - 42123 Reggio Emilia

Cod. Fisc. e Partita IVA 02307470357

APPALTATORE
SOCIETA' CATTOLICA
DI REGGIO EMILIA
Costruzioni Edil. Statali S.p.A.
L'Amministrazione è stata

Al sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C., COTTIMISTA dichiara di aver letto e di approvare specificatamente tutti i patti e le condizioni contrattuali sopra trascritte, ed in modo particolare quelle di cui agli articoli:

3.5 (esecuzione in danno); 4.(ultimazione dei lavori e collaudo); 5. (varianti); 7.6 (divieto di revisione prezzi); 8. (pagamenti); 9. (tracciabilità); 10. (garanzia-responsabilità); 12. (ulteriori oneri a carico del cottimista); 14.1 (adempimenti in materia di sicurezza del lavoro); 16. (divieto di cessione del contratto); 17. (obbligo di rilascio del cantiere); 18. (danni); 19. (risoluzione del contratto); 20. (recesso); 22. (foro esclusivo).

Letto, approvato e sottoscritto.

Reggio Emilia, 4 Luglio 2016

COTTIMISTA

Russo Art SRL

Rivestimento di Pavimenti e di Muri

Via Fenulli, 7 - 42123 Reggio Emilia

Cod. Fisc. e Partita IVA 02307470357

